

- 1. Dopo il primo comma dell'articolo 4¹ della legge 5 giugno 2003, n. 131 è aggiunto il seguente: "Comma 1-bis Le Province sono costituite dai comuni esistenti nel relativo Territorio. I consigli provinciali sono costituiti dai componenti elettivi dei rispettivi consigli comunali che vi partecipano in misura proporzionale al loro numero senza alcun compenso aggiuntivo, rientrando tale attività nel loro mandato. Il Consiglio provinciale così costituito elegge il Presidente e la sua Giunta ed esercita tutte le funzioni stabilite nel presente articolo".
- 2. Dopo l'articolo 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131 è aggiunto il seguente: "Articolo 11-bis (Norma transitoria) I consigli provinciali in carica alla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 sono sciolti. Entro e non oltre il 31 dicembre 2010 si ricostituiscono secondo le disposizioni contenute nel comma 1-bis della presente norma".
- 3. Dopo l'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 è aggiunto il seguente: "Articolo 8-bis (Norma di garanzia sui risparmi di spesa nella Pubblica Amministrazione) Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato deve produrre con cadenza annuale, entro sei mesi dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, una lista di spese inutili da sottoporre al Governo, sottoforma di relazione dettagliata, per la loro eliminazione. Tale documento deve essere sottoposto all'esame della Corte dei Conti che ne rilascerà un parere vincolante. Gli atti devono essere integralmente pubblicati sui siti ufficiali del Governo, del MEF e del Ministero dell'Innovazione e della Pubblica Amministrazione".

L. 5-6-2003 n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132). Articolo 4 (Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali). Comma 1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare. Comma 2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare. Comma 3. L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie. Comma 4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'àmbito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma 6. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.



PARTE FISCALE.

Premessa.

Gli esperti sostengono che l'evasione fiscale ammonti a 230 miliardi di Euro l'anno, circa il 16% del Pil, di converso l'Agenzia delle Entrate sostiene di aver accertato nel 2009 8 miliardi di euro, cioè, solamente, il 3,47% del monte evasione stimato. Considerato che fonti governative sostengono che, l'attuale sistema della riscossione, incassa concretamente il 10% di quanto accertato dall'Agenzia delle Entrate (altre fonti sostengono il 2%) la percentuale di recupero dell'evasione si attesta al 0,347% (ma se sono attendibili le altre fonti la percentuale scende a 0,0694%). Questo è quanto produce tutto l'apparato e cioè l'Agenzia delle Entrate e Equitalia S.p.a. la quale ultima dichiara per il 2007 un utile di € 2.787.000 contro € 683.000 nel 2006 (fonte Equitalia). In altre parole, sono stati realizzati tutti questi utili di esercizio per rendere un servizio pari al 10% dei ruoli consegnati (o il 2%, a seconda delle stime). Bisogna anche tener conto che il sistema esattoriale perse la sua ragion d'essere agli inizi degli anni '70, dopo la grande riforma fiscale che (per capirsi) introdusse l'I.V.A. al posto dell'I.G.E., tuttavia essa permane e produce, fra l'altro, una duplicazione del contenzioso (altri tre gradi di giudizio dopo i tre gradi dell'accertamento) che conducono a definire quel 10% di cui si è detto (o 2%) dopo (nella migliore delle ipotesi) dieci anni dall'accertamento dei tributi.

Il sistema fiscale era già malato nel secolo scorso, la situazione è precipitata dal 2000 in poi, sarebbe necessario almeno un decennio di saggio governo del sistema tributario, che incida positivamente sulle professionalità di cui è dotato, per riavviare la macchina. È necessaria, cioè, una vera e propria RIFONDAZIONE DEL SISTEMA FISCALE-TRIBUTARIO, magari approfittando del cosiddetto "federalismo fiscale" (locuzione sbagliata concettualmente) per assegnare una personalità fiscale alle regioni affinché gestiscano e accertino i tributi e ne riversino una parte allo Stato. Tutte i "rimedi" indicati nella manovra (che, fra l'altro, duplicano istituti già esistenti), nella situazione sopra delineata, sono nulli; cioè a dire, non produrranno alcun miglioramento del gettito. Sono possibili, però, alcune soluzioni immediate che possono rimuovere gli ostacoli al solo incasso dei tributi (non parliamo, quindi, dell'accertamento) e li esponiamo qui di seguito.

C.F.: 97017710589 - Partita I.V.A.: 04919551004



Normativa.

- 4. Dopo l'articolo 1² del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 è aggiunto il seguente: "Articolo 1-bis Comma 1 La procedura prevista nel presente decreto legislativo costituisce una fase obbligatoria per gli uffici tributari deputati all'accertamento quando, al termine dell'attività istruttoria, le maggiori imposte accertabili sono superiori o pari a 200.000 Euro. è nullo l'avviso di accertamento emesso in violazione della presente norma. Comma 2 I responsabili dei procedimenti di adesione previsti nel presente decreto legislativo, sono obbligati a redigere una relazione motivata da loro sottoscritta, anche in caso di esito negativo, di cui il contribuente ha diritto ad averne copia." (nota: attualmente, nella maggior parte dei casi, l'accertamento con adesione viene proposto dai contribuenti dopo l'accertamento, come espediente utile soltanto a differire la fase contenziosa e della riscossione).
- 5. Dopo il comma 3 dell'articolo 35³ del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 è aggiunto il seguente: "Comma 4 Il Collegio giudicante, nell'applicazione in generale della condanna alle spese, tiene conto delle circostanze della mancata adesione utilizzando la relativa relazione motivata del Responsabile del procedimento"
- 6. Dopo l'articolo 20 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 è aggiunto il seguente: "Articolo 20-bis (norma deflattiva del contenzioso tributario) Il Responsabile del procedimento contenzioso di ogni Ufficio tributario è autonomo rispetto agli organi titolari dell'atto di accertamento tributario".

² D.Lgs. 19-6-1997 n. 218 (disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1997, n. 165). TITOLO I (Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale). Capo I (Accertamento con adesione). Articolo 1. Definizione degli accertamenti. Comma1. L'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni seguenti. Comma 2. L'accertamento delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, compresa quella decennale, può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti (la Corte costituzionale, con ordinanza 11-21 luglio 2000, n. 325 - G. U. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale - ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 9 ed, in particolare, degli artt. 5, primo comma, lettera A e 6, primo comma, sollevata con riferimento agli artt. 2, 23, 53 e 97 della Costituzione).

³ **D.Lgs. 31-12-1992 n. 546** (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.). **Articolo 35** (Deliberazioni del collegio giudicante). **Comma 1.** Il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio. **Comma 2.** Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni. **Comma 3.** Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.



- 7. Dopo l'articolo 25 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 è aggiunto il seguente: "Articolo 22-bis (contrasto d'interessi nella locazione dei fabbricati) I canoni di locazione dei fabbricati dal reddito imponibile se documentati dall'indicazione del codice fiscale e/o partita IVA del percettore, tramite autocertificazione del locatario".
- 8. L'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 è sostituito dal seguente: "Articolo 29 (soppressione della procedura di riscossione). Comma 1. Gli accertamenti tributari delle Agenzie Fiscali sono immediatamente riscuotibili dopo 180 giorni dalla notifica. È abrogata la procedura esattoriale dei ruoli. L'Agenzia delle Entrate provvede alla riscossione con Personale proprio (nota: nell'arco di 180 giorni, il contribuente ha il tempo per impugnare l'avviso di accertamento ed ottenere un'ordinanza di sospensione). Comma 2. A seguito della pubblicazione della presente norma nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il concessionario del servizio di riscossione cessa di essere parte nel processo tributario; l'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 è correlativamente modificato".

1et.: 00/3390099; Fax: 00/3390833 - **web Site**: www.airpubblica.it - **E-Mai**t: <u>injo@airpubbl.</u> C.F.: 97017710589 - **Partita I.V.A.**: 04919551004



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Premessa.

Medesima considerazione a quella della parte fiscale. A seguito delle riforme Amato dei primi anni '90 la Pubblica Amministrazione è affondata e con essa il sistema sindacale con grave guasto della Costituzione sostanzialmente lesa agli articoli 39, 97 e 98. Serve un riformatore illuminato che, fino ad ora, non è visibile nello scenario istituzionale e politico. Sono, però, possibili degli aggiustamenti rapidi che comporterebbero un notevole risparmio di spesa. Ad esempio, abbiamo calcolato che l'Erario risparmierebbe circa 90 milioni di Euro all'anno se abolisse gli incarichi dirigenziali esterni che a nulla servono se non a dividere il Personale e creare occasioni di malcostume. Il Ministro Brunetta si lagna del fatto che un dirigente costi € 90.000 circa, l'anno. Se il numero degli attuali dirigenti pubblici sono pari a 10.000 unità gli incaricati esterni sono almeno il 10% e cioè 1.000 che, se venissero aboliti, determinerebbero almeno un risparmio pari a € 90.000.000. Essi sono inutili perché la P.A. possiede il fior fiore di professionisti e non ha assolutamente bisogno di effettuare assunzioni dall'esterno; si verifica inoltre che, approfittando della norma, alcune Amministrazioni chiamino lo stesso proprio personale che strumentalmente si pone in aspettativa. L'abolizione degli incarichi esterni è, quindi, anche uno strumento di rettitudine. Un velo pietoso di silenzio dovrebbe essere speso sulla questione dei licenziamenti determinatisi nella Scuola, nei Comuni, nelle Agenzie fiscali ed altri enti. Ci riferiamo all'articolo 72, co. 11, del D.L. n. 112/2008 che si pone in aperto contrasto con quelle medesime esigenze che il Governo dichiara di avere nel momento in cui impone a tutti i pubblici impiegati che raggiungono 40 anni di contribuzione di rimanere un anno aggiuntivo al lavoro e al Personale femminile di permanere in servizio fino a 65 anni di età anagrafica.

Normativa.

 Dopo il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 è aggiunto il seguente: "Comma 1-bis - il Personale nei confronti del quale le varie Amministrazioni pubbliche, in applicazione del comma 11⁴ dell'articolo 72 del

⁴ D.L. 25-6-2008 n. 112 (disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.). Art. 72. Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo. Comma 11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all' articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24



D.L. 25 giugno 2008, n. 112, hanno esercitato la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro è reintegrato a domanda".

10. Dopo l'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 è aggiunto il seguente: "Articolo 9-bis (eliminazione di spese inutili in materia di pubblico impiego) Comma 1. I posti dirigenziali di seconda fascia delle Pubbliche Amministrazioni sono ridotti al numero dei relativi dirigenti di ruolo in servizio al 31/12/2009, ai quali devono essere ridistribuiti gli incarichi di livello superiore. Comma 2. Il turn-over della dirigenza pubblica va garantito utilizzando le graduatorie degli idonei prorogate al 31/12/2010 e fino a loro estinzione. Successivamente si applica il comma 5 del presente articolo. Comma 3. I posti che risultano rimanenti a seguito dell'applicazione del primo comma del presente articolo sono attribuiti al Personale che ricopre la qualifica di vicedirigente di cui all'articolo 17/bis⁵ del d.lgs 30/03/2001, n. 165, utilizzando le risorse di cui all'articolo 1, comma 227⁶ della legge 23 dicembre 2005 n. 266. Comma 4. Sono vietate le attribuzioni d'incarichi dirigenziali ad interim e a Personale che non ricopre la qualifica dirigenziale. Comma 5. L'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia avviene attraverso scorrimento dalla separata area della

dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa. (Comma modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, dall'art. 6, comma 3, L. 4 marzo 2009, n. 15 e, successivamente, così sostituito dall'art. 17, comma 35-novies, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102. Vedi, anche, il comma 35-decies del medesimo art. 17, D.L. 78/2009).

⁵ D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.) Articolo 17-bis (Vicedirigenza). Comma 1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17 (A). Comma 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27 (B). (A) COMMA COSì MODIFICATO DALL'ART. 14-OCTIES, D.L. 30 GIUGNO 2005, N. 115, NEL TESTO INTEGRATO DALLA RELATIVA LEGGE DI CONVERSIONE. (B) ARTICOLO AGGIUNTO DALL'ART. 7, COMMA 3, L. 15 LUGLIO 2002, N. 145. PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL PRESENTE ARTICOLO VEDI L'ART. 8, L. 4 MARZO 2009, N. 15.

⁶ L. 23-12-2005 n. 266 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, S.O). Articolo 1. Comma 227. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per il personale del comparto Ministeri è stanziata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2006 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 (PER LA RIDUZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA PREVISTA DAL PRESENTE COMMA VEDI IL COMMA 4 DELL'ART. 4, L. 4 MARZO 2009, N. 15).



vicedirigenza. Le disposizioni contenute nell'articolo 28 del d.lgs 30/03/2001, n. 165 si applicano per il conseguimento, a regime, della qualifica di vicedirigente. Comma 6. È abrogato il comma 6 dell'articolo 19 del d.lgs 30/03/2001, n. 165; gli attuali incarichi conferiti ai sensi della predetta legge proseguono fino alla scadenza del contratto e non sono rinnovabili. Comma 7. All'organo di vertice di qualsiasi amministrazione pubblica – comprese le s.p.a. inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e le altre di cui all'art. 6, comma 6, primo periodo, del presente decreto legge – non può essere riconosciuto, a decorrere dal 2010, un compenso annuo complessivamente superiore, nel costo per il datore di lavoro, al decuplo di quello corrisposto al dipendente della medesima amministrazione pubblica che guadagna di meno al netto. Tutti gli altri compensi dirigenziali complessivamente superiori a quest'ultimo sono pure ridotti in proporzione. A tutte le altre società è consentito superare questo tetto per qualsiasi dirigente, ma, in tal caso, l'eccedenza non potrà essere dedotta, in quanto costo, dal reddito d'impresa".

: 00/3390099; **Fax**: 00/3390833 - **web Sue**: www.airpubbica.ti - **E-Ma**ii: <u>injo@airpub</u> C.F.: 97017710589 - **Partita I.V.A**.: 04919551004



PARTE FINALE.

Premessa.

A parte Equitalia S.p.a. ci sono numerosi enti che assorbono risorse in modo non proporzionato alle utilità che dovrebbero riversare alla Comunità in merito alle quali, in un momento di emergenza come quello attuale, dovrebbero per prime essere abolite. Una di queste, a giudizio di DIRPUBBLICA, è l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali. Si tratta di un ente dotato di circa 240 Consiglieri di Amministrazione fra quelli centrali e regionali, fra i quali una consistende dose di "esperti" di nomina politica. Il tutto per gestire una funzione, quella dell'albo dei Segretari comunali, che ben può essere condotta dal Ministero degli Interni.

Normativa.

11. Dopo il comma 15 dell'articolo 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 è inserito il seguente: "Comma 15-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Riscossione S.p.a. - EQUITALIA - di cui al comma 2⁷ dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, è soppressa e le relative funzioni sono trasferite alle Agenzie delle Dogane, delle Entrate e del Territorio che succedono in tutti i rapporti attivi e passivi. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare presso le suddete Agenzie fiscali. Le relative dotazioni organica sono incrementate di un numero corrispondente alle unità di personale di ruolo trasferite".

C.F.: 97017710589 - Partita I.V.A.: 04919551004

⁷ D.L. 30 settembre 2005, n. 203. [c.d. "collegato fiscale alla Finanziaria 2006"] (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2005). Articolo 3 (*Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione*). Comma 1. A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2, sulla quale svolge attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio. Comma 2. Per l'immediato avvio delle attività occorrenti al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 ed al fine di un sollecito riordino della disciplina delle funzioni relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i contenuti al medesimo obiettivo, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (L.N.P.S.) procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla costituzione della «Riscossione S.p.a.», con un capitale iniziale di 150 milioni di euro, di cui il 51 per cento versato dall'INPS.



12. Dopo il comma 16 dell'articolo 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 è inserito il seguente: "Comma 16-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - di cui all'articolo 102⁸ del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è soppressa e le relative funzioni sono trasferite al Ministero degli Interni che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro degli Interni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare presso il Ministero degli Interni e gli Uffici Territoriali di Governo. Le relative dotazioni organica sono incrementate di un numero corrispondente alle unità di personale di ruolo trasferite".

-

C.F.: 97017710589 - Partita I.V.A.: 04919551004

⁸ D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, Pubblicato nella Gazzetta ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O.). Articolo 102 (Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali). Comma 1. È istituita l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, avente personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Interno. Comma 2. L'Agenzia è gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto da due sindaci nominati dall'Anci, da un presidente di provincia designato dall'Upi, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e da tre esperti designati dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente (A). Comma 3. Con la stessa composizione e con le stesse modalità sono costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali. Comma 4. L'Agenzia, con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione, può adeguare la dotazione organica in relazione alle esigenze di funzionamento, entro i limiti derivanti dalle disponibilità di bilancio. Al reclutamento del personale, ferma restando l'utilizzazione delle procedure e degli istituti previsti dal comma 2, lettera a), dell'articolo 103, si provvede anche con le modalità previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nel rispetto della disciplina programmatoria delle assunzioni del personale prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni (B). Comma 5. All'Agenzia è attribuito un fondo finanziario di mobilità a carico degli enti locali, disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 103, percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale. Comma 6. Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale l'Agenzia si avvale del fondo di mobilità di cui al comma 5 a cui sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni (C) (D). (A) COMMA COSÌ MODIFICATO DALL'ART. 5, L. 16 GENNAIO 2003, N. 3. (B) PERIODO AGGIUNTO DALL'ART. 2, D.L. 27 DICEMBRE 2000, N. 392. (C) IL PRESENTE ARTICOLO CORRISPONDE AI COMMI 73, 76, 78-BIS E 80 DELL'ART. 17 L. 15 MAGGIO 1997, N. 127, ORA ABROGATI. (D) VEDI, ANCHE, LA DIR.MIN. 16 FEBBRAIO 2007.